

dichiarazioni del professionista, e ciò (5) senza assunzione di prove e in una situazione in cui (6) il consumatore non è rappresentato da un professionista del diritto (7), e la sua difesa non può essere assunta in modo efficace, senza il suo consenso, da un'associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall'articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2017 —
Funke Medien NRW GmbH/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-469/17)

(2017/C 382/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: Funke Medien NRW GmbH

Ricorrente e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di diritto dell'Unione riguardanti il diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva), nonché le disposizioni in materia di eccezioni o limitazioni di tali diritti (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva), lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.
- 2) In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo riconosciuto agli autori di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] o di comunicazione al pubblico per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva).
- 3) Se i diritti fondamentali della libertà d'informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167, pag. 10.